



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto Marina di Carrara
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Salvetti, 6 – 0585/6467253 – cpcarrara@mit.gov.it

ORDINANZA N. 30/2016

AGGIORNAMENTO PESCAGGIO MASSIMO IN INGRESSO/USCITA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marina di Carrara:

- VISTO:** il foglio prot. n. 0001529U2016 in data 11.05.2016 con cui la locale Autorità Portuale ha comunicato ufficialmente alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara i dati certificati afferenti i nuovi rilievi batimetrici nel porto di Marina di Carrara effettuati nel Novembre 2015;
- VISTO:** il Regolamento del porto di Marina di Carrara reso esecutivo con l'Ordinanza n. n.18/2009 in data 13.5.2009;
- VISTI:** gli atti d'ufficio inerenti l'istruttoria dell'Ordinanza n.09/2015 emanata dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara in data 23.02.2015;
- CONSIDERATA:** la cessazione dello stato di incertezza dei pescaggi del passo d'accesso e dello specchio acqueo interno al porto di Marina di Carrara che, in via prudenziale, aveva comportato l'emanazione da parte di questa Autorità Marittima dell' Ordinanza 09/2015 succitata;
- RITENUTO:** non più necessario porre un limite esplicito di pescaggio di - 09.50 mt, essendo ormai disponibili i dati validati afferenti i rilievi batimetrici e pertanto risultando superati i presupposti di norma e di fatto di cui all'Ordinanza 09/2015 sopra menzionata;
- RITENUTO:** necessario ed urgente dare atto, ai fini della sicurezza della navigazione, dei citati dati batimetrici aggiornati con proprio provvedimento;
- VISTA:** la richiesta di emissione avviso ai naviganti prot. n. 02/02/24/5891 in data 19 maggio 2016 per l'aggiornamento dello stato dei luoghi;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 73 e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

RENDE NOTO

- che l'Ordinanza n. 09/2015 emanata dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara in data 23.02.2015 è abrogata;
- che a causa del perpetuo mutamento del profilo morfologico del fondale, l'ingresso di unità con pescaggio massimo superiore a - **09.50 mt** deve essere effettuato con particolare cautela;
- che pertanto l'ingresso di unità con pescaggio massimo superiore a - **09.50 mt** sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio Nostro, in collaborazione con i servizi tecnico nautici del porto, per le discendenti decisioni del Comando, nel rispetto di quanto di seguito previsto, tenuto conto delle caratteristiche delle singole navi interessate.

ORDINA

Art. 1

I Raccomandatori Marittimi dovranno curare, con la massima attenzione, la trasmissione dei dati relativi al pescaggio da inserire nella "domanda d'accosto" di cui alle Ordinanze n. 18/2009 e n. 11/2014 di questa Capitaneria di porto, provvedendo ad aggiornare prontamente tali dati, all'arrivo della nave in rada.

Art. 2

I Comandanti delle unità con pescaggi superiori ai - 9 mt, dovranno comunicare via VHF alla Sala operativa della Capitaneria di porto i pescaggi effettivi;

Art. 3

Salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 14 del Decreto Legislativo n. 53/2011 e 16 del Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n.196, citati in premessa, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere autonomamente alla verifica della veridicità dei dati forniti per le valutazioni di competenza.

Art. 4

1. I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione, autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d'informazione.
3. Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza, sono da ritenersi abrogate

Marina di Carrara, 19 maggio 2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco LANDI